

conda del repertorio, e quindi delle iscrizioni fatte sul giornale relativamente allo stesso immobile. Se circa l'immobile stesso vi fossero delle istanze già prodotte e non peranco esaurite, se ne dovrà far cenno nell'estratto, secondo l'ordine dei numeri del protocollo degli esibiti, e del giorno della loro presentazione, con una breve indicazione del tenore, e coll'avvertenza, che non sono ancora esaurite. Se però non viene fatta espressa ricerca diversa, nell'estratto non sono da comprendersi i proprietari cessati, nè i pesi già intieramente estinti, bastando per questi d'indicare il numero progressivo del giornale che li riguarda coll'aggiunta della parola *estinto*. Anche le semplici annotazioni già cancellate sono da omettersi. (Formulario G.)

L'estratto verrà munito del suggello d'ufficio, e della firma dell'incaricato della tenuta dei libri fondiarii, il quale starà garante della sua esattezza. A ciascun estratto dovrà aggiungersi, sopra richiesta, la continuazione di esso nella forma suindicata, e la dichiarazione non aver avuto luogo alcuna iscrizione ulteriore, nè la produzione d'altre istanze relative. Non è permesso a' privati di fare estratti o copie da se.

§. 185.

La domanda per l'ispezione dei libri e degli atti relativi deve essere fatta a voce al relativo incaricato, libero di rivogliersi nello stesso modo al capo del Giudizio, se l'ispezione venisse senza motivo rifiutata, e d'insistere poi con un'istanza anche scritta, qualora il capo del Giudizio non avesse convenientemente provveduto. La domanda per estratti o per copie può essere fatta o in iscritto o a voce allo stesso incaricato della tenuta